COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI, ATTRAZIONI E PARCHI DIVERTIMENTI

Art. 1

Finalità e soggetti della concessione

1.1. Il presente Regolamento, prescritto dal 5° comma dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, determina le modalità di concessione delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento nell'ambito del territorio del Comune di Pavia.

1.2. Sono considerati "spettacoli viaggianti", ai sensi del 1° comma dell'art. 2 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, comprese nell'elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337.

1.3. Il presente Regolamento si applica ai circhi equestri e alle imprese di spettacolo viaggiante di nazionalità straniera, le quali devono essere in possesso dell'autorizzazione prescritta dall'art. 8 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e rilasciata dall'Autorità competente.

Art. 2

Aree destinate a circhi, parchi divertimento e attività dello spettacolo viaggiante.

2.1. L'area destinata all'installazione dei circhi e del parco divertimento per la festa mobile tradizionale di Pentecoste è indicata nel P.R.G. tempo per tempo vigente. In sede di prima applicazione del presente regolamento e nelle more di adozione dello strumento urbanistico detta area è individuata in piazzale Europa.

2.2. Sono individuate le seguenti aree destinate all'installazione di parchi divertimento e attività dello spettacolo viaggiante nei quartieri, nel rispetto delle prescrizioni caso per caso vigenti e con la condizione sospensiva del consenso del proprietario o possessore dell'area quando questi sia diverso dal comune:

Consiglio di Circoscrizione Pavia Nord:

- area da individuare con atto integrativo del presente regolamento
- piazzale Caduti sul Lavoro: mese di marzo, periodo concomitante la festa patronale per una permanenza massima di giorni 10 - mese di novembre / dicembre periodo massimo di gg. 20 limitatamente all'installazione di n. 1 attrazione per bambini di dimensione non superiore a mt. 12x12

Consiglio di Circoscrizione Pavia Nord Est

- via Pastrengo: annuale
- via Alessandria (ex area privata parrocchia S. Alessandro): annuale
- area demaniale viale Sicilia: mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre
- via Fossarmato : annuale

Consiglio di Circoscrizione Pavia Storica

- v ia XXV Aprile: mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre
- piazzale Ghinaglia: mesi di dicembre, gennaio, febbraio e nei 20 giorni che precedono l'apertura della festa di Pentecoste

2.3. Gli spazi destinati alle attrazioni e alle attività complementari che costituiscono i parchi sono indicativamente rappresentati, ove la dimensione o la complessità lo rendano necessario, in apposite planimetrie dell'area e possono sempre essere variati, come pure la dislocazione delle singole attrazioni e attività, in previsione o in dipendenza di ampliamenti o riduzioni dell'area o della disponibilità dell'area, di diversa sistemazione della stessa, di collocazione di attrezzature e arredi o per altri motivi di funzionalità, di necessità o di pubblico interesse, salve in ogni caso le prescrizioni in materia di traffico e di sicurezza.

2.4. L'amministrazione può sempre individuare o designare temporaneamente aree destinate all'installazione dei circhi e dei parchi divertimento diverse o in sostituzione di quelle indicate nel presente regolamento per motivi di funzionalità, di necessità o di pubblico interesse, senza oneri per il comune conseguenti alla mancata utilizzazione o assegnazione dell'area.

2.5. Aree pubbliche o private individuate con atto dell'amministrazione possono essere date in concessione o consentite per l'installazione di circhi, parchi divertimento e attività dello spettacolo viaggiante, esclusivamente in occasione di manifestazioni promosse dal comune.

2.6. Con l'esclusione dei casi di individuazione o di designazione sostitutiva previsti dal presente regolamento, non possono essere date in concessione per l'installazione di circhi, parchi divertimento e attività dello spettacolo viaggiante aree diverse da quelle indicate.

2.7. E' vietata la subconcessione delle aree sotto qualsiasi forma.

Art. 3

Divieto di concessione di aree ad attività circensi e dello spettacolo viaggiante in determinati periodi.

3.1. Ai sensi del 3° comma dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, la concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della prescritta autorizzazione dell'Autorità competente, senza ricorso ad esperimento d'asta.

3.2. A far tempo dal trentesimo giorno precedente l'inizio della Fiera di Pentecoste non possono essere concesse aree per l'installazione di parchi divertimento formati da più attrazioni o singole attrazioni nell'area destinata a parco divertimenti per la Fiera anzidetta, mentre per i circhi equestri il divieto di concessione è limitato ai quindici giorni precedenti.

3.3. Il periodo di svolgimento del tradizionale parco divertimenti per la festa di Pentecoste è compreso tra il sabato precedente la domenica di Pentecoste e la terza domenica successiva, per complessivi sedici giorni, salvo proroghe motivate concesse dal sindaco sentito il parere dei rappresentanti di categoria, anche su richiesta formale di un numero di esercenti non inferiore alla metà dei concessionari. L'istanza di proroga, individuale o collettiva, dovrà contenere espressa assunzione da parte dei richiedenti di obbligazione alla presenza durante il periodo di proroga; in difetto applicandosi le previsioni del' art. 5 ultimo comma del presente regolamento.

3.4. Durante il periodo di svolgimento della tradizionale Fiera di pentecoste non possono essere date concessioni riguardanti le aree periferiche.

Art. 4

Domanda di assegnazione in concessione per l'allestimento del parco divertimenti di Pentecoste.

4.1. Gli esercenti attività dello spettacolo viaggiante che intendano installare le proprie attrazioni nel parco divertimenti per la festa di Pentecoste devono farne domanda durante il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 febbraio di ogni anno.

4.2. La domanda, in bollo ove previsto, deve contenere:

4.2.1. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente

4.2.2. domicilio o recapito occasionale, al quale si considerano validamente effettuate salvo comunicazione scritta di variazione tutte le comunicazioni al richiedente

4.2.3. indicazione dell'anno di rilascio del primo nulla osta p.c.d.m. di appartenenza alla categoria, con allegata copia fotostatica di detto nulla osta o dichiarazione di associazione o organizzazione rappresentativa della categoria; il tutto solo in occasione della prima domanda

4.2.4. dichiarazione di anzianità di esercizio dell'attrazione che si intende installare, rilasciata da associazione o organizzazione rappresentativa della categoria o comprovazione della stessa mediante nulla osta; il tutto solo in occasione della prima domanda, eccettuato il caso in cui venga richiesta la sostituzione di attrazione a norma del successivo art. 6 del presente regolamento.

4.2.5. descrizione dettagliata dell'attrazione che si intende installare, con illustrazione dello specifico contenuto e indicazione precisa delle dimensioni e dell'ingombro dell'attrazione comprese pedane, sporgenze e vano cassa se non incorporato risultanti anche con apposito disegno; il tutto solo in occasione della prima domanda

4.2.6. fotografia dell'attrazione, solo in occasione della prima domanda o nel caso in cui vengano apportate modificazioni ovvero nel caso di novità

4.2.7. licenza di cui all'art. 69 TULPS rilasciata dal comune di residenza e dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno in corso

4.2.8. idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso i terzi

4.2.9. indicazione del numero, tipo e ingombro di carriaggi e roulottes di abitazione utilizzati.

4.3. Non sono ritenuti validi gli atti autorizzatori e di consenso scaduti e non rinnovati o proseguiti a norma di legge.

4.4. le domande devono pervenire per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante presentazione al protocollo generale del comune.

4.5. La mancata presentazione della domanda comporta la riduzione del punteggio eventualmente acquisito ai fini di cui al successivo art. 5 del presente regolamento, nella misura di punti 10 e l'azzeramento del punteggio con esclusione dalla graduatoria qualora la domanda non sia presentata per due anni di seguito.

4.6. Le domande pervenute dopo il termine del 28 febbraio si considerano non presentate. Della data di presentazione fanno stato i documenti di cui al regolamento comunale applicativo della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in quanto esistente e applicabile, o in difetto, secondo le modalità di presentazione, la data del protocollo generale o apposta sull'avviso di ricevimento della lettera raccomandata.

4.7. Sono irricevibili e si considerano non presentate le domande prive delle dichiarazioni e documentazioni riguardanti stati e qualità personali o requisiti autorizzatori del richiedente o dell'attrazione (commi 2.1., 2.2., 2.5., 2.7, 2.9 del presente articolo). Nel caso di domande carenti o incomplete, entro 10 giorni dal ricevimento il servizio competente trasmette mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento richiesta di integrazione; le integrazioni devono pervenire entro il termine del 28 febbraio e comunque entro il termine stabilito dal servizio nella comunicazione di cui sopra, in difetto di che la domanda si considera presentata ma non efficace. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 07 agosto 1990 n. 241 e 04 gennaio 1968 n. 15 e collegate in materia di autocertificazioni e dichiarazioni di parte secondo i regolamenti comunali vigenti.

4.8. Qualora le dichiarazioni e prospettazioni fornite con riferimento alla natura e caratteristiche delle attrazioni e attrezzature (commi 2.5., 2.6., 2.8 e 2.9. del presente articolo) risultino difformi dal vero l'esercente è escluso dal parco per l'edizione in corso o, ove per motivi di organico sia sconsigliato l'immediato allontanamento, per il quella del primo anno successivo; in caso di recidiva o qualora la difformità riguardi invece stati e qualità personali o requisiti autorizzatori il servizio dispone l'azzeramento del punteggio e l'esclusione dal parco per anni 5; tutto quanto sopra salve le sanzioni ordinarie e le previsioni di legge nel caso che il fatto costituisca falsa prospettazione o dichiarazione o attestazione ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e 04 gennaio 1968 n. 15 e collegate.

4.9. Entro i 30 giorni precedenti l'apertura del parco per la fiera di Pentecoste è disponibile presso il servizio competente l'elenco dei concessionari formato secondo la graduatoria di cui al successivo art. 5, nonchè dei casi di diniego, irricevibilità, inefficacia e esclusione.

4.10. Entro il medesimo termine di 30 giorni il servizio competente trasmette per lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunicazione dell'eventuale diniego, irricevibilità o esclusione ai frequentatori abituali i quali non abbiano richiesto modificazioni o cambi nelle attrazioni.

4.11. Entro il medesimo termine di 30 giorni il servizio competente trasmette per lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunicazione di accoglimento ai frequentatori occasionali e a quei frequentatori abituali i quali abbiano richiesto modificazioni o cambi nelle attrazioni. I destinatari debbono confermare con immediato telegramma di risposta la partecipazione, in difetto di che decadono dal diritto all'assegnazione senza necessità di pronunzia.

4.12. Dichiarazione di obbligazione al pagamento delle spese per allestimento dell'area così come determinato in sede di definizione della dislocazione del parco.

4.13. I procedimenti sono definiti dal dirigente competente o suo delegato; il dirigente determina le modalità di controllo relativamente ai casi di domande corredate da dichiarazioni, attestazioni e prospettazioni di parte ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e 04 gennaio 1968 n. 15 e collagate in materia di autocertificazioni.

Art. 5

Istruttoria delle istanze e assegnazione delle concessioni

5.1. Il servizio comunale competente esamina le domande pervenute, ne dichiara la irricevibilità o inefficacia ove sussista, ne valuta i contenuti, attribuisce i punteggi, aggiorna le graduatorie.

5.2. L'attività istruttoria deve concludersi con un parere espresso dal responsabile del procedimento.

5.3. Nell'esame delle domande si tiene conto dell'anzianità di frequenza al parco con il medesimo tipo di attrazione, incluse eventuali sostituzioni a norma dell'art. 6; per ogni anno di anzianità sono attribuiti 10 punti

5.4. Sentite le associazioni e organizzazioni rappresentative di categoria il servizio competente stila la graduatoria, forma l'elenco di cui al precedente art. 4 comma 9 e redige la planimetria riportante i posti assegnati.

5.5. La concessione per piccolissime attrazioni, quali pugnometro, cavallini etc., le quali comunque non superino l'ingombro di mq. 2, non comporta valutazione ai fini del punteggio.

5.6. La definizione delle grandi, medie e piccole attrazioni sono quelle stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.

5.7. La eventuale rinuncia alla partecipazione deve essere comunicata non oltre i 30 giorni precedenti la data di apertura del parco e deve essere giustificata con validi e documentati motivi quali: richiesta di aspettativa, motivi di salute, guasti non riparabili ai mezzi di trasporto o alle attrazioni e altre simili cause di impedimento o di forza maggiore. Comunicazioni inviate oltre i termini di cui sopra o carenza della documentazione comprovante le cause di impedimento alla partecipazione, comporteranno la riduzione del punteggio acquisito per anzianità di partecipazione di cui al precedente comma 3 del presente articolo di 30 punti e le sanzioni accessorie di cui al successivo art. 10.
Sono regolati in difformità eventuali casi di natura assolutamente eccezionale motivati e documentati quali: eventi catastrofici, sinistri stradali, perimento dell'attrazione, lutti e motivi di salute improvvisi e simili.

5.8. La rinuncia per aspettativa è consentita una sola volta ogni 5 anni e dopo un minimo di 3 anni di partecipazione e non comporta la maturazione del punteggio di cui al precedente comma 3.

5.9. La eventuale rinuncia alla partecipazione non si considera mai giustificata nel caso in cui l'attrazione interessata risulti installata altrove durante il periodo di apertura del parco ad eccezione della richiesta di aspettativa.

5.10. La mancata partecipazione al parco per qualunque motivo per più di 3 edizioni in cinque anni, (comprese le motivazioni di cui al precedente comma 7) comporta l'azzeramento del punteggio acquisito per anzianità di partecipazione di cui al comma 3 del presente articolo, considerandosi manifesta l'impossibilità di esercitare le facoltà consentite e a maggior ragione con titolo di priorità.

5.11. Nel caso di false dichiarazioni e prospettazioni riguardanti impedimento o altre cause di forza maggiore il servizio dispone l'azzeramento del punteggio e l'esclusione dal parco per anni 5, salve le sanzioni regolamentari e le previsioni di legge nel caso che il fatto costituisca più grave illecito o reato.

5.12. Il punteggio acquisito ancorchè distinto per attrazioni è esclusivamente pertinente all'azienda e non può essere trasferito a terzi, salvo quanto disposto dal successivo art. 17.

5.13. L'abbandono del parco durante il periodo di apertura senza i giustificati e comprovati motivi di cui al precedente comma 7 del presente articolo comporta l'applicazione del disposto di cui al successivo art. 10.

Art. 6

Sostituzione di attrazione

6.1. L'esercente può chiedere il cambio di attrazione entro la data di scadenza della presentazione delle istanze (28 febbraio), purchè l'attrazione richiesta sia inserita nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337 e successive modificazioni ed integrazioni.

6.2. La facoltà di richiedere tale sostituzione è riconosciuta dopo i primi tre anni consecutivi di effettiva partecipazione al parco.

6.3. Se la sostituzione riguarda una attrazione uguale alla precedente, senza variazioni di ingombro o con variazioni in eccesso del 10%, del 20% o del 30% rispettivamente per le grandi, medie e piccole attrazioni (metri quadrati), il punteggio assegnato resta invariato.

6.4. Il punteggio viene ridotto di 30 punti qualora la nuova attrazione comporti un aumento delle misure di ingombro superiori alle percentuali di cui al comma precedente (metri quadrati).

6.5. Se la sostituzione riguarda altra attrazione di diverso tipo, non presente nel parco, e con misure di ingombro pari o inferiori alla vecchia attrazione, non si verifica perdita di punteggio.

6.6. La vecchia attrazione sostituita con altra di diverso tipo non può essere ripresentata come nuovo inserimento dallo stesso esercente per un periodo minimo di cinque anni.

6.7. Fatti salvi i diritti acquisiti ed in attesa della definizione dell'organico, nel contesto del parco potranno essere presenti n. 1 grande attrazione, n. 2 medie, n. 3 piccole dello stesso tipo, purchè inserite nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto riguarda le piccole attrazioni denominate "rotonda tiri vari", il numero è determinato in base allo specifico contenuto.

6.8. Le variazioni di dimensioni delle varie attrazioni sono compensabili tra loro, qualora la disposizione delle stesse all'interno dell'organigramma del parco lo consenta.

6.9. E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo e misure di proprietà di terzi solamente nel caso di impossibilità a disporre della propria attrazione per giustificato e documentato motivo, costituito da sinistro o guasto non tempestivamente riparabile.

6.10. In merito alla domanda di sostituzione determina il servizio competente, informando le associazioni e organizzazioni rappresentative della categoria.

Art. 7

Attrazioni "novità" - Ripescaggio - Cauzione

7.1. Nell'ambito del parco viene riservata una apposita superficie per l'installazione di una attrazione considerata quale "novità".

7.2. Qualora venisse a ridursi, per qualsivoglia ragione, l'intera area disponibile, detta riserva viene meno.

7.3. La novità deve essere costituita da una radicale innovazione rispetto alle altre attrazioni e deve possedere caratteristiche tali da risultare altamente spettacolare e di notevole richiamo per il pubblico.

7.4. All'attrazione novità non viene attribuito alcun punteggio, anche se, in mancanza di altre, partecipa per due anni consecutivi.

7.5. Un'attrazione che abbia già partecipato al parco come novità può essere riammessa, spazio permetendo, quale "ripescaggio", fermo restando il rispetto del criterio cronologico. Nell'eventualità di due o più attrazioni ripescaggio o novità aventi le stesse caratteristiche, verrà seguito il criterio di graduatoria di cui all'art. 8.

7.6. L'inserimento quale "ripescaggio" non darà diritto ad alcun punteggio.

7.7. Nella formazione dell'elenco per l'inserimento delle novità si deve tener conto:

1) della spettacolarità dell'attrazione;
2) del disposto del successivo art. 8 per attrazioni dello stesso tipo o equivalenti.

7.8. Per le attrazioni "novità" e per il ripescaggio l'esercente versa una cauzione, nella misura e secondo le modalità determinate dal servizio competente di concerto con i servizi finanziari del comune, comunque di importo non inferiore a 1 milione o superiore a 10 milioni di lire. Nel caso di mancata partecipazione al parco per qualunque motivo, compresi forza maggiore e casi di natura assolutamente eccezionale, senza eccezione alcuna, la cauzione resta acquisita al comune, provvedendo i servizi finanziari su segnalazione del servizio competente.

Art. 8

Nuovi inserimenti

8.1. In caso di ampliamenti dell'area o nel caso che, formato l'organico del parco, si rendano disponibili spazi dovuti ad assenze o rinunce il servizio competente, sentite le associazioni di categoria, determina in merito ai nuovi inserimenti e alle sostituzioni. Questi sono effettuati sulla base delle tre tipologie delle attrazioni (grande, media e piccola), tenuto conto del tipo di attrazioni presenti in organico. Nel caso di ampliamenti dell'area è rispettata la proporzione esistente tra le tre tipologie e nel caso di sostituzioni queste sono effettuate con attrazioni della medesima tipologia, sempre che la graduatoria e, in subordine, le domande pervenute lo consentano.

8.2. Tra le domande della medesima tipologia delle attrazioni, la priorità per i nuovi inserimenti e le sostituzioni è determinata dalla graduatoria di cui all'art. 5 e, in difetto di attrazioni in graduatoria, sulla base del punteggio determinato tenuto conto dei seguenti requisiti:

8.2.1. anzianità di domanda consecutiva per la stessa attrazione: punti 1,50 per anno per un periodo massimo di 10 anni

8.2.2. anzianità di mestiere, decorrente dalla data di possesso dell'attrazione per la quale viene presentata l'istanza: punti 1 per anno per un periodo massimo di 20 anni

8.2.3. anzianità di residenza nel comune o provincia di Pavia dell'azienda titolare: punti 0,50 per anno per un periodo massimo di 20 anni

8.2.4. anzianità di appartenenza alla categoria dell'azienda titolare: punti 0,50 per anno per un periodo massimo di 20 anni.

8.3. Con la terza edizione anche non consecutiva di effettiva partecipazione l'attrazione ammessa per nuovo inserimento o sostituzione inizia a maturare il punteggio per anzianità di frequenza al parco di cui al precedente art. 5 comma 3.1. ed è immessa in graduatoria.

Art. 9

Rotazione per nuovi inserimenti

9.1. Nel caso di più posizioni nell'ambito della medesima tipologia (grande, media, piccola) aventi pari punteggio ai fini di cui al precedente art. 8 comma 2. si fa luogo a sorteggio, con la presenza degli interessati, onde determinare il soggetto che inizierà la rotazione per anno.

9.2. Nel caso in cui uno dei soggetti rinunzi al proprio turno senza giustificato motivo, debitamente documentato (sinistro, gravi motivi di salute, guasto non tempestivamente riparabile o altra causa di impedimento o di forza maggiore) il servizio competente dichiara il soggetto decaduto dalla rotazione.

9.3. Nel caso che si rendano disponibili più spazi nel medesimo anno, questi sono assegnati nell'ordine al soggetto di turno, a quello di turno nell'anno successivo e così via, ad esaurimento, e la rotazione riprende dal primo dei soggetti non assegnatari nell'anno precedente.

Art. 10

Sospensione, revoca o decadenza della concessione

10.1. Qualora il concessionario non provveda ad occupare l'area assegnatagli entro le ore 12.00 del giovedì precedente la data di apertura del parco senza addurre giustificati e comprovati motivi (richiesta anno di astensione, sinistro, guasto, motivi di salute ecc.) decade dalla concessione e per un periodo di tre anni non potrà partecipare alla Fiera di Pentecoste.

10.2. Il deposto cauzionale versato rimane acquisito all'Amministrazione. La successiva istanza di riammissione dovrà essere considerata quale nuovo inserimento.

10.3. La detta decadenza comporta altresì l'azzeramento del punteggio acquisito e l'esclusione dalla graduatoria.

10.4. L'inosservanza alle condizioni e/o prescrizioni contenute nel presente Regolamento, salvo specifiche sanzioni, comporta una penalità di punti 30 e la sospensione della concessione per la durata di anni 1 da applicarsi nell'edizione dell'anno immediatamente successivo; nel caso di recidiva, la decadenza della concessione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

Norme comportamentali - Tutela della quiete pubblica privata

11.1. Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto ad installare l'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione ed a gestirla direttamente, salvo il caso di inabilità da comprovarsi mediante certificazione medica rilasciata da un sanitario della funzione pubblica.

11.2. Allo stesso modo di cui al comma precedente, le società regolarmente costituite ed in possesso della relativa autorizzazione, dovranno gestire la propria attrazione tramite il legale rappresentante.

11.3. La gestione diretta di cui sopra deve intendersii quale costante presenza in loco del titolare o del legale rappresentante, il quale può comunque avvalersi di familiari o ausiliari dipendenti per lo svolgimento di singole operazioni (cassa, ecc.).

11.4. Ogni combinazione che abbia lo scopo di eludere le disposizioni del presente articolo, comporta l'immediata revoca della concessione e l'esclusione della partecipazione per l'anno succesivo.

11.5. I titolari dell'attrazione, inoltre, sono tenuti:

11.5.1. ad ottemperare alle disposizioni date dall'autorità per la collocazione e l'esercizio dell'attrazione

11.5.2. a non iniziare o protrarre l'attività nelle ore e nei tempi non autorizzati

11.5.3. ad installare attrazioni non corrispondenti per tipo ed ingombro con quelle effettivamente autorizzate per lo spazio assegnato

11.5.4. ad ottemperare scrupolosamente alle norme riguardanti la limitazione dei rumori e suoni molesti, giusto quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed eventuali Ordinanze Sindacali

11.5.5. a mantenere in condizioni di decoro e di effecienza la propria attrazione

11.5.6. a non sospendere l'attività dell'attrazione durante lo svolgimento della manifestazione

11.5.7. a non installare attrazioni o giochi non autorizzati

11.5.8. ad ottemperare gli ordini dati dall'autorità ai fini del regolare funzionamento del Parco divertimenti

11.6. In caso di recidiva o inosservanze di particolare gravità il servizio dispone l'immediato allontanamento dell'attrazione dal parco.

11.7. Qualora per motivi di organico sia sconsigliato il detto immediato allontanamento, è disposta l'esclusione per l'edizione dell'anno immediatamente successivo.

11.8. L'uso degli apparecchi sonori nel parco deve essere del tutto moderato e limitato all'orario prescritto anche mediante istruzioni impartite dal servizio di volta in volta. L'inosservanza delle prescrizioni in materia di uso e di orario degli apparecchi sonori comporta l'immediato allontanamento dal parco dell'attrazione e l'esclusione per l'edizione dell'anno immediatamente successivo, fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo e fatte salve le sanzioni ordinarie e le previsioni di legge nel caso che il fatto costituisca più grave illecito amministrativo o penale.

11.9. E' vietato l'utilizzo di animali vivi siano essi offerti in forma di premio che posti in esposizione.

11.10. Sono comunque fatti salvi i poteri del sindaco in materia di ordinanze per la tutela della salute, della pubblica incolumità e nelle altre materie di competenza, nonchè i poteri dei soggetti dipendenti dal comune agenti in funzione di pubblica sicurezza.

Art. 12

Attività complementari di commercio su aree pubbliche

12.1. Nelle aree destinate all'installazione dei circhi, dei parchi divertimento e delle attività di pubblico spettacolo e in concomitanza con questi possono essere concessi atti di consenso temporanei a soggetti autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, relativamente alla vendita di dolciumi, zucchero filato, cocco e simili, alla somministrazioni di alimenti e bevande ed altri articoli da fiera.

12.2. Abrogato.

12.3. Il consenso è valido esclusivamente per lo spazio concesso, nei giorni ed orari di apertura del parco e non oltre la durata della manifestazione. Esso, oltre che per motivi disciplinari, può essere revocato in qualunque momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il comune.

Art. 13

Concessione per le attività complementari

13.1. Gli atti di consenso temporanei per le attività di vendita e somministrazione di cui all'art. 12 sono condizionati alla disponibilità di spazi per i posteggi.

13.2. Le relative domande, da presentarsi con le modalità e nei termini di cui all'art. 4, debbono indicare le generalità del richiedente, l'oggetto della vendita o somministrazione, l'eventuale possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio, i relativi estremi, l'eventuale preposto ed i relativi estremi personali e di iscrizione al registro, se sussistente, le esatte dimensioni del banco o automezzo attrezzato.

13.3. Il dirigente competente decide in merito alle assegnazioni su proposta del servizio che provvede in sede di redazione della planimetria del parco, di norma confermando ove possibile le assegnazioni dell'edizione precedente, semprechè non siano intervenute modificazioni nelle dimensioni dei banchi o automezzi e comunque in modo tale che non ne risulti ostacolata la ordinata dislocazione delle attrazioni.

13.4. Il concessionario ha l'obbligo di frequenza per tutto il periodo di durata della manifestazione; il difetto produce la decadenza e l'automatico rifiuto delle istanze eventualmente presentate per gli anni successivi.

13.5. Ove si faccia luogo ad atti di consenso temporanei per attività complementari di vendita o di somministrazione, questi sono indicati nell'elenco di cui all'art. 4.

13.6. Nei casi prescritti il titolare o il preposto indicato in domanda debbono essere in possesso di idoneità sanitaria, da esibire a richiesta della polizia annonaria; il difetto produce revoca dell' atto di consenso, nonchè l'immediato allontanamento dal parco, salve le sanzioni di legge.

SIDER CAMPANIA
Professional srl
S.S. 87 Km. 8,605- 80026 CASORIA (NA)
Tel 081/7585470 - FAX 081540/5590
C.F. e P. IVA 03907621217
CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.
www.siderprofessional.com
info@siderprofessional.com

Spett.le
NUOVA INFISSI SRL
TRAV.NINO BIXIO 5
CASTELLO DI CISTERNA
800300 NA

OGGETTO:CERTIFICATO
RIF.D.D.T. NR.284 DEL 15/01/2016

2.2 ATTESTATO DI CONFORMITA'/Conformity Certificate
Din 50049 En 10204
MATERIAL AND VALUES IN CONFORMITY WITH STANDARD

Your order: 1600062 05-01-16 Delivery note: 160099 07-01-16

Item	Description		Batch	Heat	Quantity
12	15588 30	DADI MEDI. DIN 934 CL. 8 30 SMALL BOX 20 PCS FE/ZN C ZN FUOCO Maggiorati TREATMENT GALVANIC MEETS THE UNI EN ISO 1461	80409		N. 60
13	17987 30	PALMUTTERN DIN 7967 6s 30 FE/ZN C ZN FUOCO TREATMENT GALVANIC MEETS THE UNI EN ISO 1461	51149		N. 100
16	16592 30X56	RONDELLE PIANE UNI 6592 R40 30X56 SMALL BOX 80 PCS FE/ZN C ZN FUOCO TREATMENT GALVANIC MEETS THE UNI EN ISO 1461	59737		N. 150
18	25737 30X110	TE DIN 931 8.8 30X110 FE/ZN C ZN FUOCO TREATMENT GALVANIC MEETS THE UNI EN ISO 1461	79988		N. 50

CHEMICAL ANALYSIS

Item		%C	%Mn	%Si	%P	%B	%S	%Cu	%Ni	%Cr	%Pb	%Mo	%Fe	%Al
12	Req. Min		0,25											
	Req. Max	0,56			0,60		0,15							
	Measured													
13	Req. Min	0,70%	0,40%	0,15%			0,15%							
	Req. Max	0,75%	0,70%	0,35%	0,035%		0,035%							
	Measured													
15	Req. Min													
	Req. Max	0.50			0,06		0,015							
	Measured													
18	Req. Min	0,25%	0,60%											
	Req. Max	0,55%	0,80%		0,035%	0,003%	0,035%							
	Measured													

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

NUOVA INFISSI S.r.l.
Sede legale: Via ... 40139 Bologna
Sede operativa: ... Cisterna (NA)
C.F. e P. IVA: 0574807121

CERTIFICATE	
Nr. 160099	07-01-16
Page 2/2	

MECHANICAL PROPERTIES

Item	%HV10min	%HV10max	%HV10measured	%SPmin	%SPmax	%SPmeasured
12	255	300		830		
13	350	452				
16	100	200				
18	255	330			830	

SIDERCAMPANIA
Professional s.r.l.
S.S. 87 Km. 8,605 - 80026 Casoria (Na)
Partita IVA 03907621217

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
NUOVA INFISSI s.r.l.
Sede legale: Via Bologna
Sede operativa: Via N. Bixio,
80030 Castello di Cisterna (NA)
C.F. e P. IVA: 05748071213

Art. 16

Sistemazione delle carovane e dei carriaggi

16.1. Le carovane ed i carriaggi devono essere sistemati nelle località indicate dall'Amministrazione Comunale.

16.2. Ultimata l'operazione di parcheggio di tutte le carovane di abitazione è ammesso, tenuto conto degli spazi a disposizione e dei passaggi di sicurezza che devono essere tenuti sgombri, l'inserimento di autocarri con carico di merci o carriaggi nell'area adibita a sosta delle carovane o roulottes.

16.3. Il mancato rispetto da parte del concessionario della prescrizione di cui al primo comma del presente articolo, comporta l''llontanamento immediato del concessionario stesso e l''sclusione dal Parco per l'anno successivo.

16.4. In caso di inottemperanza all'ordine di allontanamento, il concessionario verrà escluso dal Parco per un periodo di cinque anni

Art. 17

Riconoscimento di priorità nei casi di trasferimento della titolarità

17.1. Il trasferimento dell'azienda mortis causa o per atto tra vivi esclusivamente nei casi di donazione o di cessione, purchè attuato in forma pubblica, comporta altresì il trasferimento dei titoli di priorità nelle assegnazioni posseduti dal dante causa.

17.2. Nell'ambito del presente regolamento e ai soli fini del riconoscimento dei punteggi determinanti detti titoli di priorità il trasferimento mortis causa deve essere comprovato mediante integrazione della domanda con certificato di morte del de cuius e atto o dichiarazione di successione e, ove ricorrano le ipotesi, con atti di divisione o di rinuncia dei coeredi; il trasferimento per donazione deve essere comprovato da atto di donazione; il trasferimento per cessione da atto notarile di cessione.

17.3. Si ritengono validi ai fini del trasferimento dei titoli di priorità nell'ambito del presente regolamento, altresì i trasferimenti di ramo d'azienda, sempre che in dipendenza dei casi previsti dal precedente comma 17.1. e comprovati come stabilito nel precedente comma 17.2. In caso di trasferimento di ramo d'azienda l'atto successorio, di donazione o di cessione deve indicare senza equivoci l'attrazione o le attrazioni costituenti il ramo d'azienda trasferito, oltre che il complesso dei beni e attrezzature di pertinenza e, nel caso di atto tra vivi, tali attrazioni debbono essere cancellate dal nulla osta p.c.d.m. del dante causa ed iscritte in quello dell'avente causa. Ricorrendo tutte le dette condizioni i titoli di priorità correlati alle diverse attrazioni possono essere trasferiti separatamente.

17.4. Nei casi di more nel rilascio o nell'aggiornamento dell'autorizzazione amministrativa in dipendenza di trasferimenti di titolarità, i titoli di priorità del dante causa sono provvisoriamente esercitati dagli eredi, donatari o cessionari, a condizione che tale rilascio o aggiornamento sia stato comprovatamente richiesto o autocertificato e comunque per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di successione, donazione o cessione.

17.5. Non comporta trasferimento di priorità l'acquisizione, da parte del titolare dell'azienda, di quote o partecipazioni in società o di cariche sociali o il trasferimento di attrazioni a terze società partecipate, eccettuato il solo caso del conferimento dell'azienda nella società in sede di costituzione di questa.

Art. 18

Istanze di assegnazione di aree per parchi nei quartieri

18.1. Le domande di assegnazione di area, compilate su carta legale, devono essere presentate al Protocollo Generale del Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione per i periodi precisati nell'art. 2 con rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

18.2 L'assegnazione dei posti nelle aree periferiche, avverrà seguendo il criterio di anzianità di frequenza e per una durata massima non superiore a due mesi

Art. 19

Richiamo – Revoca della concessione

19.1. Fermo restando il disposto degli articoli precedenti, costituisce motivo di richiemo o di revoca della concessione, a seconda della gravità dell'infrazione:

19.1.1. la non rispondenza dell'attrazione installata con quella autorizzata, nonché indicata nella domanda di cui all'art. 4;

19.1.2. quando le dichiarazioni rese ed i dati forniti nella domanda di concessione non rispondono a verità;

19.1.3. il provocare rumori molesti nelle ore non autorizzate con altoparlanti;

19.1.4. il non aver provveduto al pagamento delle spese di organizzazione precedentemente concordate;

19.1.5. la sospensione non motivata dell'attività per più giorni consecutivi;

19.1.6. quando il concessionario non mantenga pulita l'area su cui insiste l'attrazione di proprietà o roulottes di abitazione;

19.1.7 in generale ogni utilizzo dell'area in difformità dalla concessione per l'installazione e l'esercizio dell'attrazione indicata nella domanda di cui all'art. 4.

Art. 20

Sanzioni

20.1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, oltre che ai provvedimenti disciplinari in esso contenuti, sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a £. 50.000.= e non superiore a £. 1.000.000.= o nella diversa misura stabilita dalle norme tempo per tempo vigenti.

20.2. Per l'applicazione di detta sanzione amministrativa, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 o stabilite dalle diverse norme tempo per tempo vigenti.

Art. 21

Classificazione dei circhi

21.1. Nell'ambito del presente regolamento i circhi sono classificati nelle seguenti categorie:

21.1.1. circhi di prima categoria, con un numero di posti superiore a 2000

21.1.2. circhi di seconda categoria, da 1000 a 2000 posti

21.1.3. circhi di terza categoria, da 600 a 999 posti

21.1.4. circhi di quarta categoria, da 350 a 599 posti

21.1.5. circhi di quinta categoria, con un numero di posti inferiore a 350.

Art. 22

Domanda di assegnazione in concessione per i circhi

22. 1. Gli esercenti attività circense che intendano svolgere la propria attività nel comune devono farne domanda almeno 90 giorni prima della data domandata per l'inizio dell'attività.

22.2. La domanda, in bollo ove previsto, deve contenere:

22.2.1. nome, cognome, eventuale ragione sociale, data e luogo di nascita, residenza o sede e codice fiscale del richiedente

22.2.2. domicilio o recapito occasionale, al quale si considerano validamente effettuate salvo comunicazione scritta di variazione tutte le comunicazioni al richiedente

22.2.3. descrizione completa dettagliata delle strutture impianti e attrezzature che si intende installare, principali e secondarie, con indicazione precisa delle superficie, dimensioni e ingombro; il tutto indicato anche con apposito disegno

22.2.4. copia licenza di cui all'art. 69 TULPS rilasciata dal comune di residenza e dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno in corso

22.2.5. idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso i terzi

22.2.6. indicazione del numero, tipo e ingombro di carriaggi e roulottes di abitazione, veicoli e attrezzature per la stabulazione e il trasporto degli animali, mezzi e attrezzature di trasporto e di servizio utilizzati

22.2.7. dichiarazione della capienza in numero di posti.

22.3. Non sono ritenuti validi gli atti autorizzatori e di consenso scaduti e non rinnovati o proseguiti a norma di legge. La domanda di concessione deve indicare la denominazione del circo quale risulta dagli atti di consenso ed autorizzatori, comportando revoca della concessione l'utilizzo di altra o diversa denominazione nella pubblicità o nelle insegne.

22.4. La domanda deve altresì indicare il periodo per cui si richiede la concessione; questo si intende comprensivo del tempo necessario per il montaggio, lo smontaggio e il ripristino dell'area.

Art. 23

Istruttoria e assegnazioni in concessione per le attività circensi

23.1. La concessione viene assegnata per atto formale che indica l'area, lo spazio, la durata e le condizioni stabilite, queste ultime a titolo non preclusivo di condizioni diverse, incluso se maggiormente onerose, le quali si rendessere necessarie o opportune per motivi di pubblico interesse, fermi restando in ogni caso i poteri prescrittivi e dispositivi del comune e le previsioni dell'art. 2.

23.2. L'efficacia della concessione è condizionata alla corresponsione nei termini comunicati al richiedente del deposito cauzionale di cui all'art. 7, nonchè entro i termini comunicati al richiedente o, in difetto di comunicazione formale, comunque entro i 30 giorni precedenti l'inizio della installazione, del deposito cauzionale di cui all'art. 14. In difetto di detta corresponsione la concessione è revocata.

23.3. Nel caso di due domande riguardanti lo stesso periodo, la priorità è data al circo appartenente alla categoria superiore e a parità di categoria al circo assente dalla città da più tempo, instaurandosi così una rotazione.

23.4. Non possono essere date concessioni per circhi, oltre che nel periodo stabilito nell'art. 3 comma 2., se non a distanza di almeno 90 giorni antecedenti o susseguenti altra concessione per circhi già consentita ed efficace. Sono eccettuati i casi di attività circensi nell'ambito di manifestazioni promosse dal comune.

Art. 24

Norme speciali per i circhi

24.1. L'esercizio delle attività circensi è disciplinato da tutte le norme del presente regolamento in quanto applicabili, incluso se riferite espressamente ai parchi di divertimento e altre attività dello spettacolo viaggiante.

24.2. Oltre che negli appositi spazi, i manifesti pubblicitari dei circhi possono essere collocati su tabelloni pubblicitari di varia grandezza in piazzole, giardini, plance poste su pali, sandaline e simili, nel numero consentito e salvi il rispetto dei regolamenti di finanza comunale, di traffico etc. e delle prescrizioni di tutela.

24.3. Tutto il materiale pubblicitario e inerente, di qualunque tipo, è rimosso a cura del concessionario entro le 24 ore successive al termine dell'attività. L'inosservanza o l'affissione indiscriminata comportano il realizzo totale o parziale del deposito cauzionale da corrispondersi nella misura di £. 500.000.= (cinquecentomila) o maggiore, periodicamente determinata in misura idonea dal dirigente competente.

24.4. Fatte salve le sanzioni o maggiori sanzioni previste dalla legge 12 novembre 1993, n. 473 il maltrattamento o inadeguato trattamento degli animali al seguito comporta revoca della concessione. In materia di adeguato trattamento degli animali si fa riferimento alla convenzione del 20/04/1988 tra E.n.c.-Agis e E.n.p.a. sottoscritta presso il ministero dello spettacolo.

24.5. Lo sgombero e ripristino dell'area in condizioni di perfetto ordine e pulizia è effettuato entro il termine di durata della concessione, ed entro le 24 ore successive è rimossa la pubblicità mediante cartellonistica precaria di cui al comma 3 del presente articolo. Constatata per processo verbale da parte del servizio competente l'osservanza e non sussistendo danni o rischi anche in dipendenza di danni a terzi, sono liberati i depositi cauzionali.

Art. 25

Rappresentanti delle categorie

25.1. Le associazioni e organizzazioni dello spettacolo viaggiante comunicano il nominativo di un rappresentante per le consultazioni previste dal presente regolamento, dandone a tal fine per rato e valido l'operato. Le associazioni si ritengono rappresentative se siano firmatarie di contratti nazionali di lavoro del settore ovvero se, costituite con atto pubblico, dichiarino nelle forme previste dall'art. 1 Legge 4 gennaio 1968, n. 15 il numero degli associati o comprovino tale numero in modo idoneo, e il detto numero abbia caratteristiche di obiettiva rilevanza.

25.2. Nel caso che una organizzazione raggruppi federativamente diverse associazioni di mestiere dello spettacolo viaggiante (es: esercenti attività circense e esercenti attività di parchi divertimenti) la comunicazione è effettuata dall'organizzazione confederale del livello territoriale comunale o, in difetto, più prossimo al comune: provinciale, regionale, nazionale, nell'ordine.

25.3. I nominativi comunicati si intendono riconfermati anno per anno in difetto di comunicazioni modificative. Il servizio competente determina l'esclusione dalle consultazioni di quei rappresentanti dei quali sia obiettivamente constatato il disinteresse, dandone comunicazione all'associazione.

25.4. Per le modificazioni del presente regolamento è acquisito il parere consultivo dei rappresentanti delle categorie.

Art. 26

Disposizioni finali

26.1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e pubblicazioni di Legge e sostituisce ogni altra norma regolamentare precedente.

26.2. Non si farà luogo all'applicazione di sanzioni o perdite di punteggio o altre penalizzazioni a norna delle disposizioni regolamentari sostituite dal presente Regolamento non irrogate o conteggiate alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

INDICE

1) Finalità e soggetti della concessione
2) Aree destinate a circhi, parchi divertimenti e attività dello spettacolo viaggiante
3) Divieto di concessione di aree ad attività circensi e dello spettacolo viaggiante in determinati periodi
4) Domanda di assegnazione in concessione per l'allestimento del parco divertimenti di Pentecoste
5) Istruttoria delle istanze ed assegnazione delle concessioni
6) Sostituzione di attrazione
7) Attrazioni "novità" - ripescaggio - cauzione
8) Nuovi inserimenti
9) Rotazione per nuovi inserimenti
10) Decadenza della concessione
11) Norme comportamentali - tutela della quiete pubblica privata
12) Attività complementari di commercio su aree pubbliche
13) Concessione per le attività complementari
14) Tasse- canoni e contributi - deposito cauzionale
15) Riconsegna delle aree
16) Sistemazione delle carovane e dei carriaggi
17) Riconoscimento di priorità nei casi di trasferimento della titolarità
18) Istanze di assegnazione di aree per parchi nei quartieri
19) Richiamo - revoca della concessione
20) Sanzioni
21) Classificazione dei circhi
22) Domanda di assegnazione in concessione per i circhi
23) Istruttoria ed assegnazioni in concessione per le attività circensi
24) Norme speciali per i circhi
25) Rappresentanti delle categorie
26) Disposizioni finali